

N. R.G. 1559/2017



Tribunale di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il GE,
letta l'istanza ex art. 624 bis depositata dai creditori

rilevatane la tempestività;
rilevato che non vi sono interventi di altri creditori muniti di titolo esecutivo;
ritenuto che il debitore potrà essere sentito su sua richiesta sull'istanza di sospensione,
presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni,

dispone la sospensione della procedura esecutiva fino a 12/03/2021;

dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

avvisa:

- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

nomina, in sostituzione del custode già nominato, che provvederà a depositare nota delle competenze già maturate, il debitore esecutato.

Milano, 12/03/2019

Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini

